Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Mercoledì, 4 febbraio 1976** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975, n. **821.**

Elevazione del porto di Augusta dalla terza alla prima categoria ai fini del servizio antincendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 maggio 1940, n. 690, sulla organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti;

Constatata la necessità che il porto di Augusta, in conseguenza della evoluzione del traffico di prodotti infiammabili verificatasi nel medesimo porto, sia dotato di una più efficiente organizzazione del servizio antincendi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La tabella *A* sulla classificazione dei porti, ai fini del servizio antincendi, allegata alla legge n. 690 del 13 maggio 1940, viene integrata, per i porti di prima categoria, con l'indicazione del porto di Augusta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1975

LEONE

GIOIA — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **822.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Roma, adottate, rispettivamente, in data 8 ottobre 1975, 22 luglio 1975 e 21 ottobre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze (terza cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, al fine di consentire una migliore utilizzazione dell'attività scientifica da parte dell'attuale assistente alla cattedra di anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante trasferimento presso la cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze (terza cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università con il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Roma hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra di anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerato che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma nell'adunanza del 22 luglio 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma con il precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 874, risulta attualmente ricoperto dal prof. Guido Palladini e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la terza cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione della ripartizione organica dei posti di assistente di ruolo delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubbica 19 giugno 1961, n. 874, è attribuito alla terza cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università.

Il prof. Guido Palladini che occupa il posto in qualità di assistente ordinario è trasferito, con il proprio consenso, alla terza cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, a decorrere da 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio **1976**
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. **6**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **823.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 10 febbraio 1971, con cui, tra l'altro, è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia della critica d'arte della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma adottata il 28 luglio 1975 da cui si evince che, attualmente, l'insegnamento di storia della critica d'arte tace e che pertanto è opportuno che il posto di assistente ordinario di cui sopra, con il titolare, dott.ssa Simonetta Lux Statera, sia assegnato alla prima cattedra di storia dell'arte moderna;

Vista la deliberazione del senato accademico in data 21 ottobre 1975 con cui si approva la modificazione organica proposta per la mancanza dell'insegnamento di storia della critica d'arte;

Considerato che la dott.ssa Simonetta Lux Statera, attuale titolare del posto, ha espresso parere favorevole al trasferimento;

Ravvisata pertanto l'opportunità, nell'interesse pubblico e per una migliore utilizzazione del posto, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia della critica d'arte della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 10 febbraio 1971, è attribuito alla cattedra di storia dell'arte moderna I della stessa facoltà.

Dalla stessa data la dott.ssa Simonetta Lux Statera, attuale titolare del posto, è trasferita alla prima cattedra di storia dell'arte moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **824.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Viste le deliberazioni del 7 ottobre 1975 e del 4 aprile 1975 con le quali i consigli delle facoltà di economia e commercio e di scienze politiche dell'Università degli studi di Catania hanno proposto la modificazione alla ripartizione organica di un posto di assistente di ruolo, attualmente vacante per le cattedre di storia economica della facoltà di economia e commercio e geografia politica ed economica della facoltà di scienze politiche;

Viste le motivate deliberazioni del senato accademico dell'Università degli studi di Catania del 31 ottobre 1974 e 30 ottobre 1975 con cui si ribadisce la proposta delle facoltà interessate alla modificazione della ripartizione organica;

Ritenuto che la proposta modificazione organica è determinata dall'intento di favorire l'insegnamento della geografia politica ed economica presso la facoltà di scienze politiche;

Vista la dichiarazione relativa all'assenza di assistenti ordinari inquadrati in soprannumero presso le cattedre di storia economica della facoltà di economia e commercio;

Ritenuta l'opportunità del provvedimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 30 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1972, registro n. 38, foglio n. 90, alla cattedra di storia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Catania, in atto vacante, è attribuito alla cattedra di geografia politica ed economica della facoltà di scienze politiche dello stesso Ateneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 825.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, n. 841, con il quale, tra l'altro, è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di disegno I della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Catania;

Vista la deliberazione della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, che, in data 27 ottobre 1975 proponeva il trasferimento del posto di assistente ordinario dalla cattedra di disegno I alla cattedra di urbanistica, nell'ambito della stessa facoltà, unitamente al titolare dott. Ernesto Dario Sanfilippo;

Visto il parere favorevole a tale proposta di trasferimento espresso dal senato accademico dell'Università di Catania nella adunanza del 29 ottobre 1975 per l'opportunità di una migliore strutturazione e finalizzazione dei corsi della facoltà di ingegneria;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse superiore degli studi, di disporre tale modificazione organica dei posti di assistente di ruolo nella facoltà di ingegneria dell'Università di Catania;

Considerato che il titolare del posto ha espresso il proprio consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, n. 841, alla cattedra di disegno I e ricoperto dal titolare dott. Ernesto Dario Sanfilippo è, con il titolare stesso, attribuito alla cattedra di urbanistica della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. 826.

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle suore della presentazione di Maria Santissima, in Roma.

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle suore della presentazione di Maria Santissima, in Roma, località Ostia Lido, sorta dalla fusione, con effetto estintivo, dell'istituto delle suore maestre pie della presentazione di Maria Santissima, in Sestri Levante (Genova), e dell'istituto delle suore pie della presentazione, in L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. 827.

Revisione dei confini territoriali di alcune parrocchie in comune di Corato.

N. 827. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trani-Nazareth e Barletta 2 giugno 1974, relativo alla revisione dei confini territoriali delle parrocchie di S. Maria Maggiore, S. Maria Greca, S. Francesco, S. Domenico, Maria SS. Incoronata e S. Cataldo, S. Giuseppe, S. Cuore di Gesù e Sacra Famiglia, tutte in comune di Corato (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 10

AVVISO DI RETTIFICA
(Legge 22 dicembre 1975, n. 760)

Nella legge 22 dicembre 1975, n. 760, concernente: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974 », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1976, alla pagina 9, in corrispondenza dell'art. 30 riguardante gli Archivi notarili, dove è scritto: « Entrate . . . . L. *3.231.126.648* », leggasi: « Entrate . . . . L. *34.231.126.648* ».

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Individuazione degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, degli uffici del registro e degli uffici I.V.A. di maggiore importanza, ai fini dell'assegnazione di funzionari a livello dirigenziale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, lettera *a*), della legge 18 marzo 1969, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente la istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1973, registro n. 44, foglio n. 254, con il quale è stata effettuata la classificazione, per livello dirigenziale, degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1974, registro n. 55, foglio n. 139, con il quale è stata operata la revisione della cennata classificazione, per livello dirigenziale, degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di cui al citato decreto ministeriale 30 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1973, registro n. 44, foglio n. 254;

Considerato che nella menzionata revisione, per necessità contingenti di servizio, vennero confermati gli uffici del registro di Rimini e di Formia per l'espletamento della funzione, a livello di primo dirigente, di direttore di ufficio nelle sedi di maggiore importanza prevista dalla tabella VI, quadro *L*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto che l'individuazione degli uffici suddetti, ai fini in questione, non appare più pienamente in armonia, data la non rilevante importanza degli uffici stessi sul piano territoriale, con le funzioni ed i compiti cui devono attendere i primi dirigenti a norma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e che, pertanto, si rende necessario escluderli dalla cennata classificazione;

Considerata l'opportunità di sottrarre i cennati due posti da quelli in precedenza attribuiti alla funzione di direttore di ufficio nelle sedi di maggiore importanza, per assegnarli al contingente relativo all'espletamento della corrispondente funzione, sempre a livello di primo dirigente, di ispettore capo, al fine di sopperire alle aumentate esigenze dei servizi ispettivi dell'amministrazione periferica delle tasse;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere ad una nuova classificazione degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, al fine di determinare, sulla base delle anzidette variazioni, il livello dirigenziale degli uffici medesimi;

Considerato che dei precedenti decreti ministeriali di classificazione degli uffici dirigenziali resterebbero vigenti, dopo le suindicate variazioni, solo le disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1973 e che pertanto, al fine di avere un quadro completo della classificazione in argomento, appare opportuno inserire nel presente decreto anche le disposizioni già oggetto del menzionato art. 2 del predetto decreto ministeriale 30 gennaio 1973;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Alla direzione degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono preposti dirigenti superiori con la funzione di capo compartimento o di ispettore generale, di cui alla tabella VI, quadro *L*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai suddetti ispettorati compartimentali sono assegnati, con effetto dal 21 dicembre 1974, sessanta primi dirigenti con la funzione di ispettore capo, di cui alla tabella VI, quadro *L*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ripartiti come dall'allegata tabella *A*.

Art. 2.

In conformità al disposto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, sono assegnati alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari tre dirigenti superiori con la funzione di ispettore generale e sette primi dirigenti con la funzione di ispettore capo, di cui alla tabella VI, quadro *L*, dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

In conformità al disposto dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, alle direzioni del servizio permanente di controllo contabile ed amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.) e dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) è preposto un dirigente superiore con la funzione di ispettore generale, di cui alla tabella VI, quadro *L*, dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Al suddetto servizio sono inoltre assegnati, con effetto dal 21 dicembre 1974, tre primi dirigenti con la funzione di ispettore capo, di

cui alla citata tabella VI, quadro *L*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

Gli uffici del registro e gli uffici I.V.A. situati nelle sedi elencate nell'annessa tabella *B* sono classificati, con effetto dal 21 dicembre 1974, di maggiore importanza ai fini dell'assegnazione di primi dirigenti con la funzione di direttore di ufficio, di cui alla tabella VI, quadro *L*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1975
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 382

TABELLA *A*

Primi dirigenti con funzioni di ispettore capo, di cui alla tabella VI, quadro L, dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, assegnati agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Ancona	n. 1
Aosta	» 1
Bari	» 4
Bologna	» 4
Bolzano	» 1
Cagliari	» 2
Campobasso	» 1
Catanzaro	» 2
Firenze	» 3
Genova	» 4
L'Aquila	» 1
Milano	» 6
Napoli	» 4
Palermo	» 5
Perugia	» 1
Potenza	» 1
Roma	» 7
Torino	» 5
Trento	» 1
Trieste	» 2
Venezia	» 4
Totale	n. 60

TABELLA *B*

Elenco degli uffici del registro e degli uffici I.V.A. di maggiore importanza, sedi di primo dirigente con la funzione di direttore di ufficio, di cui alla tabella VI, quadro L, dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Alessandria	I.V.A.
Ancona	Registro
Ascoli Piceno	Registro
Avellino	Registro
Bari	I.V.A.
Bari	Atti pubblici
Bari	Atti giudiziari
Benevento	Registro
Bergamo	I.V.A.
Bergamo	Registro
Bologna	I.V.A.
Bologna	Atti pubblici
Bologna	Successioni, atti giudiziari e demografici
Brescia	Atti civili e successioni
Brescia	I.V.A.
Cagliari	I.V.A.
Cagliari	Atti civili e successioni
Caserta	Registro
Caserta	I.V.A.
Catania	I.V.A.
Catania	Atti pubblici
Catanzaro	I.V.A.
Chieti	Registro
Como	Registro
Como	I.V.A.
Cosenza	I.V.A.
Cuneo	I.V.A.
Firenze	I.V.A.
Firenze	Successioni
Firenze	Atti privati
Forlì	I.V.A.
Genova	I.V.A.
Genova	Successioni
La Spezia	Atti civili e giudiziari
Latina	Registro
Lecce	I.V.A.
Livorno	Atti civili e successioni
Mantova	I.V.A.
Mantova	Registro
Messina	I.V.A.
Milano	I.V.A.
Milano	1° Atti privati
Milano	Atti pubblici
Milano	Atti giudiziari e ammende
Modena	I.V.A.
Napoli	I.V.A.
Napoli	Atti giudiziari
Napoli	Atti pubblici
Napoli	Successioni
Padova	I.V.A.
Padova	Atti civili
Palermo	I.V.A.
Palermo	Atti privati
Palermo	Atti pubblici
Parma	I.V.A.
Pavia	I.V.A.
Perugia	Registro
Potenza	Registro
Ravenna	I.V.A.
Reggio Calabria	Atti civili, successioni e giudiziari
Reggio Calabria	I.V.A.
Reggio Emilia	Registro
Reggio Emilia	I.V.A.
Roma	I.V.A.
Roma	1° Atti privati
Roma	1° Atti pubblici
Roma	2° Atti pubblici
Roma	Atti giudiziari
Roma	Bollo e radio
Roma	Demanio
Roma	Successioni
Roma	D.G.V.B.
Salerno	I.V.A.
Salerno	Atti civili, giudiziari e successioni
Savona	I.V.A.
Siena	Registro
Taranto	Atti pubblici e successioni
Torino	I.V.A.
Torino	Atti pubblici
Torino	Successioni
Trento	I.V.A.
Trento	Atti civili e successioni
Treviso	Registro
Udine	I.V.A.
Udine	Registro
Varese	I.V.A.
Varese	Registro
Venezia	I.V.A.
Venezia	Atti privati
Venezia	Atti pubblici e successioni
Verona	I.V.A.
Vicenza	I.V.A.

(1123)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1975.

Individuazione delle conservatorie dei registri immobiliari di maggiore importanza, ai fini dell'assegnazione dei dirigenti superiori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 8, lettera *a*), della legge 18 marzo 1969, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972, registro n. 41, foglio n. 240, col quale sono state emanate, in forza degli articoli 3, 4 e 10 della predetta legge 25 luglio 1971, n. 545, le norme di esecuzione concernenti il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1973, registro n. 44, foglio n. 253, con il quale è stata effettuata la classificazione, per livello dirigenziale, delle conservatorie dei registri immobiliari; cui preporre i dirigenti superiori per l'espletamento della funzione di « Conservatore dei registri immobiliari nelle sedi di maggiore importanza », come previsto dalla tabella VI, quadro *I*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che la classificazione di cui al succitato decreto ministeriale 30 gennaio 1973, dettata, a suo tempo, da necessità contingenti di servizio, non appare più pienamente in armonia, data la non rilevante importanza di alcune conservatorie sul piano territoriale, con le funzioni e i compiti cui devono attendere i dirigenti superiori;

Considerata quindi la necessità di rivedere la classificazione in argomento per eliminare dalla stessa, oltre alla conservatoria dei registri immobiliari di Lecce (la cui competenza territoriale, a far tempo dal 1° gennaio 1974, ha subito una sensibile riduzione per effetto della istituzione di nuovi uffici ipotecari) le conservatorie di Roma 3ª, Napoli 3ª, Milano 3ª e Torino 3ª, le quali, già istituite, dal 1° gennaio 1973, con le funzioni di uffici stralcio, hanno assunto, nel frattempo, minore importanza rispetto alle altre conservatorie delle stesse sedi che hanno, invece, giurisdizione sul comune capoluogo oppure sugli altri comuni dipendenti dalla stessa provincia;

Ritenuto che le suindicate conservatorie vanno sostituite con quelle di Messina, Napoli 1ª, Roma 2ª, Torino 1ª e Torino 2ª e che pertanto occorre provvedere ad una nuova classificazione degli uffici in argomento;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Le sottoindicate conservatorie dei registri immobiliari sono classificate di maggiore importanza ai fini della assegnazione dei dirigenti superiori con la funzione di conservatore dei registri immobiliari, di cui alla tabella VI, quadro *I*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:

Catania;
Messina;
Milano 1ª;
Milano 2ª;
Napoli 1ª;
Palermo;
Roma 1ª;
Roma 2ª;
Torino 1ª;
Torino 2ª.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1975
Registro n. 73 Finanze, foglio n. 55

(1124)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1975.

Individuazione delle conservatorie dei registri immobiliari ai fini dell'assegnazione dei primi dirigenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 8, lettera *a*), della legge 18 marzo 1969, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972, registro n. 41, foglio n. 240, col quale sono state emanate, in forza degli articoli 3, 4 e 10 della predetta legge 25 luglio 1971, n. 545, le norme di esecuzione concernenti il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1975, con il quale è stata operata la classificazione, per livello dirigenziale, delle conservatorie dei registri immobiliari, cui preporre i dirigenti superiori per l'espletamento delle funzioni di « Conservatore dei registri immobiliari nelle sedi di maggiore importanza », come previsto dalla tabella VI, quadro *I*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto che occorre procedere anche alla individuazione delle sedi cui preporre i primi dirigenti delle ipoteche per l'espletamento della funzione di « Conservatore dei registri immobiliari », prevista dalla menzionata tabella VI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Le sottoelencate conservatorie dei registri immobiliari sono classificate fra quelle previste per l'espletamento della funzione, a livello di primo dirigente, di « Conservatore dei registri immobiliari », di cui alla tabella VI, quadro *I*, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:

Agrigento;
Bari;
Bergamo;
Brescia;
Bologna;
Caserta - Santa Maria Capua Vetere;
Firenze;
Foggia;
Genova;
Lecce;
Milano 3ª;
Napoli 2ª;
Napoli 3ª;
Roma 3ª;
Salerno;
Torino 3ª;
Udine;
Verona.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1975
Registro n. 73 *Finanze, foglio n.* 54

(1122)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Affidamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, al consorzio per la tutela delle denominazioni di origine dei vini del « Collio ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini ed, in particolare, l'art. 21 secondo cui può essere affidato a consorzi volontari per la tutela dei vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo, l'incarico di vigilare, nei confronti soltanto dei rispettivi consorziati, sull'osservanza delle disposizioni del precedente decreto nonché dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali e l'incarico di distribuire ai consorziati i contrassegni di Stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 15 luglio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » dei vini del « Collio Goriziano » o « Collio » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal « Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini del Collio », con sede in Gorizia, via Morelli, 43, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico della vigilanza di cui al richiamato art. 21, nonché la documentazione ad essa allegata e quella successivamente prodotta;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta del 28 febbraio 1973;

Accertato dalla documentazione prodotta che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per i vini a denominazione di origine controllata « Collio Goriziano » o « Collio », riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, citato in premessa, al consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini del Collio, limitatamente ai suoi associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CARENINI

(545)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Costituzione delle riserve naturali integrali « Rio Bianco » e « Cucco » nel comune di Malborghetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, numero 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle fereste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Tenuto presente che la foresta di Tarvisio, situata in provincia di Udine, di proprietà dell'Azienda patrimoni riuniti ex economali, è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, che provvede alla gestione, in conformità alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 relativo allo statuto - regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, come stabilito nella apposita convenzione interministeriale, che regola i rapporti tra le aziende interessate;

Accertato che nel comprensorio della foresta sono comprese, fra le altre, le località denominate « Rio Bianco » e « Cucco », entrambe nel comune amministrativo di Malborghetto, che rispondono ai requisiti richiesti e che si distinguono per le seguenti peculiari caratteristiche:

« Rio Bianco » estesa su ha 378, compresi nei fogli di mappa numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della partita tavolare 40 - 2° corpo tavolare, in comune censuario di Bagni di Lusnizza, riportati nella carta sinottica scala 1:25.000 della foresta di Tarvisio, situati tra le quote 700 e 1900 m, costituenti una zona di rara bellezza per la natura selvaggia dei luoghi incontaminati, a ripide e strapiombanti pareti rocciose, derivanti da tipiche scogliere di Dolomia del Ladinico, formazione dello Schlern, da dolomia grigio chiara-calcari dolomitici e, nella parte superiore, da calcari scuri intercalati a dolomie grigie ed a calcari dolomitici bioclasici, localmente mineralizzati. La vegetazione è di rilevante interesse scientifico per la presenza di varietà floristiche del *Pineto-ericetum*, mentre nei costoni rocciosi e nei conoidi di brecciame calcareo, è presente il *Mugeto-Rhodoretum hirsuti;*

« Cucco » estesa su ha 21, compresi nel foglio di mappa n. 9 della partita tavolare 105 - 2° corpo tavolare, in comune censuario di Malborghetto, riportati nella carta sinottica scala 1:25.000 della foresta di Tarvisio, soprastante la strada statale n. 13, situata a quota media m 800 s.l.m., costituenti un'area di notevole interesse botanico e forestale per la presenza di *Pinetum austroalpinum*, formante una subassociazione di *Pinus nigra;*

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali, eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, nonchè nel rapporto al programma economico nazionale 1971-75 (progetto 80), le suddette zone, per il loro preminente interesse nazionale, rientrano nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che le due zone destinate anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, sono state illustrate in vari studi di carattere botanico, forestale e faunistico;

Vista l'autorizzazione in data 15 novembre 1974 concessa dal consiglio di amministrazione della direzione generale del Fondo per il culto, che amministra l'Azienda patrimoni riuniti ex economali;

Visto l'atto deliberativo n. 20 del comitato dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in data 2 luglio 1975;

Decreta:

Art. 1.

Le località « Rio Bianco » e « Cucco » già indicate nelle premesse, situate nel comprensorio della foresta di Tarvisio, in provincia di Udine, esattamente indicate nella planimetria al 25 mila, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, vengono costituite in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro delle riserve, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela delle riserve sopra descritte, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'interno
GUI

DAL FOGLIO nr. 14 I S.E. DELL'I.G.M. 1:25.000

FORESTA DI TARVISIO

RISERVA NATURALE INTEGRALE «RIO BIANCO»

RISERVA NATURALE INTEGRALE «CUCCO»

confine di comune

limite di riserva

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura lane G. Marzotto & Figli S.p.a., in Valdagno, stabilimento di Manerbio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Manifattura lane G. Marzotto & Figli S.p.a., con sede in Valdagno (Vicenza) e stabilimento in Manerbio (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura lane G. Marzotto & Figli S.p.a., con sede in Valdagno (Vicenza) e stabilimento in Manerbio (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 giugno 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1189)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento e le condizioni di polizza pure qui di seguito descritte, presentate dalla S.p.a. Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

tariffa 6 AR, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1974 per capitali iniziali da lire 5 milioni);

tariffa 12 AR, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

tariffa 13 AR, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (per rendite iniziali di importo non inferiore a lire 480 mila annue);

condizioni particolari di polizza per le assicurazioni di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante e variabile.

Roma, addì 4 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(683)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a.

Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto, con effetto dal 2 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1975, 7 marzo 1975 e 20 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, cantiere di Pietra Ligure e officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1188)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, con effetto dal 30 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1973, 8 agosto 1973, 21 novembre 1973, 4 marzo 1974, 17 settembre 1974, 18 settembre 1974, 25 gennaio 1975, 13 giugno 1975 e 14 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, è prolungata a trentanove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1187)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1975.

Quote di riserva delle spese di investimento da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante norme per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno nel quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, per l'anno finanziario 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante norme per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno nel quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 43, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il quale stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 1 del testo unico n. 1523 del 1967;

Visto l'art. 7, primo comma, della menzionata legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale proroga al 31 dicembre 1980 la riserva di cui all'art. 43 del già citato testo unico n. 1523 del 1967;

Visto l'art. 169, primo comma, della legge 26 aprile 1975, n. 132, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1975;

Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1973, n. 52;

Visto l'art. 6 della legge 14 agosto 1974, n. 377;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dello art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alla individuazione ed indicazione per ciascuno dei capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni dello Stato per l'anno fi-

nanziario 1975 delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 1975 si stabiliscono, al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », in 3.133.572 milioni di lire;

Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del testo unico n. 1523 del 1967, le spese destinate ai territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale o settoriale e che altre risultano vincolate da impegni assunti in precedenti esercizi per annualità o per spese pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri ed Aziende autonome a ciclo produttivo per l'anno finanziario 1975, è stabilita una riserva, non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata, da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523:

Ministero delle finanze:

Cap. 7901. — Acquisto di stabili e terreni	L.	1.400.000.000
Cap. 8201. — Costruzione di caselli doganali	»	6.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 7051. — Contributi integrativi ai comuni per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, ecc.	L.	2.600.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 7261. — Spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e sussidi didattici	L.	1.871.200.000
Cap. 7381. — Spese per l'acquisto ed il rinnovo di sussidi didattici, ecc.	»	1.261.200.000
Cap. 7501. — Acquisto di strutture prefabbricate, ecc.	»	40.000.000
Cap. 7731. — Spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didattici, ecc.	»	1.080.000.000
Cap. 8031. — Spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didattici, ecc.	»	1.048.000.000
Cap. 8231. — Spese per l'arredamento e l'attrezzatura, ecc.	»	288.000.000
Cap. 8551. — Spese per la ricerca scientifica	»	1.558.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 7202. — Opere stradali a cura dello Stato nelle regioni a statuto speciale	L.	16.000.000
Cap. 7251. — Contributo alle province, ai comuni e loro consorzi delle regioni a statuto speciale, ecc. per la sistemazione, ecc.	»	959.300.000
Cap. 7252. — Contributi ed anticipazioni alle amministrazioni provinciali, ecc.	»	400.000.000
Cap. 7255. — Contributi trentacinquennali a favore dei comuni, dei loro consorzi, ecc.	»	4.800.000
Cap. 7501. — Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti, ecc.	»	2.620.000.000
Cap. 7529. — Spese per i provvedimenti urgenti e di primo intervento, ecc.	»	10.000.000.000
Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, ecc.	»	5.200.000.000
Cap. 7761. — Concorsi e sussidi per opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria, ecc.	»	1.200.000
Cap. 7762. — Contributi e sovvenzioni in annualità, ecc.	»	100.000.000
Cap. 7765. — Contributi trentacinquennali a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati ricadenti nei territori, ecc.	»	8.000.000
Cap. 7871. — Concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese	»	1.400.000.000
Cap. 7872. — Contributi trentacinquennali per la costruzione e il completamento di chiese, ecc.	»	200.000.000
Cap. 8225. — Contributi trentacinquennali ad istituti di case popolari ed a comuni	»	4.000.000
Cap. 8237. — Contributi negli interessi sui mutui, da ammortizzare entro il termine massimo di 25 anni, contratti dai privati, ecc.	»	1.600.000.000
Cap. 8247. — Contributi trentacinquennali da concedersi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto, ecc.	»	800.000.000
Cap. 8405. — Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e per edifici privati, ecc.	»	3.082.000.000
Cap. 8561. — Contributi trentacinquennali a favore dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale, ecc.	»	2.400.000
Cap. 8801. — Spese per acquedotti, fognature e opere igieniche, ecc.	»	24.000.000
Cap. 8881. — Contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati, ecc.	»	200.000.000
Cap. 8890. — Contributi trentacinquennali a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati non ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ecc.	»	12.000.000

Cap. 8899. — Contributi trentacinquennali a favore dei comuni, dei loro consorzi, ecc. per l'esecuzione di acquedotti, ecc. . . . . L. 68.000.000

Cap. 9155. — Contributi integrativi a fondo perduto da concedere ai lavoratori dipendenti od autonomi, ecc. . . . . » 800.000.000

Cap. 9301. — Spese in dipendenza di danni bellici . . . . » 1.600.000.000

Cap. 9303. — Annualità trentennali per opere da eseguire mediante il sistema della concessione, ecc. . . » 300.000.000

Cap. 9401. — Completamento di opere di pubblica utilità e per l'impianto di nuovi cantieri scuola . . . » 400.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 7273. — Contributo per opere di riparazioni urgenti e sovvenzioni in capitale per costruzioni, ecc. L. 4.000.000

Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti, ecc. . . . » 2.000.000.000

Cap. 7502. — Istituzione degli impianti telefonici, telescriventi e radiotelegrafici, ecc. . . . . » 80.000.000

Ministero della difesa:

Cap. 7001. — Costruzione ed acquisto di alloggi di tipo economico per il personale militare . . . . . L. 500.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 7232. — Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ecc. . . . . L. 600.000.000

Cap. 7441. — Concorso negli interessi sui mutui concessi per la formazione, ecc. . . . . » 52.000.000

Cap. 7446. — Concorso negli interessi sui mutui integrativi contratti per le opere e gli impianti di interesse collettivo, ecc. . . . . » 800.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 7541. — Contributo negli interessi su operazioni di credito navale L. 2.240.000.000

Cap. 7542. — Contributo per la demolizione del naviglio vetusto, ecc. . » 1.000.000.000

Cap. 7543. — Contributi per la costruzione di nuove navi mercantili complete a scafo metallico, ecc. . . » 9.000.000.000

Cap. 7544. — Contributo per nuovi investimenti delle imprese cantieristiche . . . . » 800.000.000

Cap. 7545. — Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali . . . . » 800.000.000

Cap. 8531. — Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca, ecc. . . » 3.600.000

Cap. 8551. — Sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad enti o persone che partecipano a studi, ecc. » 4.400.000

Cap. 8552. — Contributi previsti dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni, a favore di imprese singole od associate, ecc. . . . . L. 320.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. 501. — Acquisto, costruzioni, miglioramento ed ampliamento dei beni immobili, ecc. . . . . L. 1.524.000.000

Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, ecc. . . . . » 5.600.000.000

Cap. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, ecc. . . . . » 480.000.000

Cap. 530. — Acquisto di impianti, attrezzature, ecc. . . . . » 20.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Cap. 501. — Acquisto di mezzi di trasporto . . . . L. 400.000.000

Cap. 502. — Acquisto di macchinari, ecc. adibiti a lavori e servizi inerenti alla rete stradale, ecc. . . . . » 800.000.000

Cap. 503. — Riparazioni straordinarie, ecc. lungo le strade, ecc. . . » 9.487.300.000

Cap. 504. — Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati per sedi di ufficio, case cantoniere, ecc. . . . . » 1.200.000.000

Cap. 505. — Lavori di sistemazione generale, ecc. della rete delle strade statali, ecc. . . . . » 73.739.700.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 501. — Acquisto di terreni. Acquisto e costruzione di fabbricati, ecc. . . . . L. 21.400.000.000

Cap. 502. — Acquisto, costruzione e installazione di macchinari, ecc. . . » 27.080.000.000

Cap. 503. — Miglioramento, ecc. dei fabbricati ad uso degli uffici, ecc. » 1.840.000.000

Cap. 504. — Spese per il potenziamento e l'ampliamento degli impianti, ecc. . . . . » 800.000.000

Cap. 505. — Impianto di stazioni, di linee e di centrali di posta pneumatica urbana. Prolungamento di linee, ecc. . . . . » 14.000.000

Cap. 507. — Spese per la costruzione di alloggi popolari, ecc. . . . » 240.000.000

Cap. 509. — Acquisto di materiali, ecc. . . . . » 1.200.000.000

Cap. 510. — Acquisto di automezzi, ecc. . . . . » 720.000.000

Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti fissi, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. 513. — Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'acquisto di edifici, ecc. . . . . » 18.000.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 531. — Costruzione ed ampliamento degli impianti telefonici, ecc. . . . . L. 40.000.000.000

Cap. 532. — Manutenzione straordinaria degli impianti telefonici, ecc. » 2.400.000.000

Cap. 534. — Costruzione di alloggi popolari, ecc.	L. 184.000.000
Cap. 538. — Impianto di collegamenti telefonici nell'interesse del servizio telefonico sociale	» 800.000.000
Cap. 539. — Acquisto di macchine, apparecchiature, ecc. per elaborazioni tecniche, ecc.	» 1.320.000.000
Cap. 540. — Acquisto di mezzi di trasporto, ecc.	» 40.000.000
Cap. 541. — Spese di acquisto e di montaggio di apparecchiature, ecc.	» 2.000.000
Cap. 542. — Costruzione, ampliamento ed adattamento di capannoni e di altri immobili, ecc.	» 800.000.000

Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 521. — Costruzione e riparazione straordinaria di opere edili, ecc.	L. 232.000.000
Cap. 522. — Spese per studi e ricerche per la redazione dei piani, ecc.	» 12.000.000
Cap. 530. — Spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota, ecc.	» 350.000.000
Cap. 531. — Acquisto di mezzi di trasporto, ecc.	» 50.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1976
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 222

(1121)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 34.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3151842 rilasciato in data 21 dicembre 1972 dal Monte dei Paschi di Siena per l'importazione di vongole all'olio di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze fra l'11 aprile e il 1° agosto 1973 con un ritardo, quindi, di ventuno giorni e quattro mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301084 del 20 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinato da scarso assorbimento del prodotto sul mercato interno, e pertanto giustificato con argomentazioni di natura commerciale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze, mediante fidejussione del Monte dei Paschi di Siena nella misura del 5 % di $ USA 34.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(892)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Johnson italiana Roltelex, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Johnson italiana Roltelex di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 38.535 di cui al mod. *B*-Import n. 4079582 rilasciato in data 11 luglio 1974 dalla sede di Milano della Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di macchina taglierina di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pavia il 12 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di circa centottanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/21833 del 19 dicembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto, sebbene la merce sia entrata in temporanea custodia presso i magazzini doganali in data 19 dicembre 1974, ad impegno valutario già scaduto, l'ulteriore ritardo nello sdoganamento deve riferirsi a controversie di carattere commerciale con la fornitrice estera;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Johnson italiana Roltelex di Milano, mediante fidejussione della sede di Milano della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di F.F. 38.535 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(939)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. Enrico Gismondi & C., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.p.a. Enrico Gismondi & C., in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Kr. Nr. 42.437 di cui al mod. *B*-Import n. 4134723 rilasciato in data 27 giugno 1975 dalla Banca nazionale del lavoro, in Genova, per l'importazione di una partita di salmone di origine e provenienza Norvegia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 17 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di ottantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 40761 dell'11 dicembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo nello sdoganamento risulta essere stato determinato da decisione presa dalla ditta stessa di tenere il prodotto nei frigoriferi dei magazzini doganali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Enrico Gismondi & C., in Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in Genova, nella misura del 5% di Kr. Nr. 42.437 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(940)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1976.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 3 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, con effetto dal 5 novembre 1973;
Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1975 e 28 luglio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1184)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 3 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, con effetto dal 5 novembre 1973;
Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1975, 28 luglio 1975 e 17 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1185)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1976.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 3 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, con effetto dal 5 novembre 1973;
Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1975, 28 luglio 1975, 17 gennaio 1976 e 19 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1186)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione « Istituto Edoardo Fabozzi », in Napoli, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1975, registro n. 23 Interno, foglio n. 88, la fondazione « Istituto Edoardo Fabozzi », in Napoli, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un terreno di mq 210 circa sito in Napoli, piazza Cesarea n. 5.

(640)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1976, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata al 31 dicembre 1976 e l'avv. Giuseppe Paolo Uglietti viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 1° luglio 1975.

Al predetto commissario sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1975, con carico di provvedere nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(1083)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale de L'Aquila

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1976, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale de L'Aquila viene prorogata fino al 31 dicembre 1976 ed il dott. Virginio Pellacchi è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1975, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(1084)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1976, la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede in Terni, è prorogata fino al 31 dicembre 1976 e il dott. Michele De Pascale è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 19 febbraio 1969.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1975, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(1085)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Genova-La Spezia-Savona, in Genova

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1976, la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Genova-La Spezia-Savona, con sede in Genova, viene prorogata al 31 dicembre 1976 ed il dott. Dario Vicarelli viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 aprile 1974.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1975, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(1086)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1976, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Asti viene prorogata fino al 31 dicembre 1976 ed il dott. Massimo Arlini è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati nel precedente decreto ministeriale 25 settembre 1973.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1975, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(1088)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Media dei titoli del 30 gennaio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,800
» 5 % (Ricostruzione)	97,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,975
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni esteri)	91,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,725
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,900
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,675
» poliennali 7 % 1978	96 —
» » 9 % 1979	98,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a due posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori (lingua inglese).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968 n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1970;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa, sono risultati disponibili due posti per la lingua inglese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a cinque posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami, a due posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa (lingua inglese).

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 2 e 3 aprile 1976, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma di addetto alla segreteria d'azienda o di addetto alla contabilità d'azienda o di addetto alle aziende di spedizione e trasporto o di segretario d'azienda o di addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo o di contabile di azienda o di corrispondente commerciale in lingue estere o delle licenze di scuole professionali femminili;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.
Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.
Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della dicesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dai competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Difesa, foglio n* 170

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . (provincia di . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa (per la lingua inglese).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto (1) . . .);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio con specializzazione . . rilasciato da . nell'anno scolastico . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

una versione dalla lingua straniera nella lingua italiana di un passo di 50 linee;

una versione nella lingua straniera di 20 proposizioni aventi senso compiuto.

COLLOQUIO

Esso tende ad accertare se il candidato:

a) sia in grado di parlare correttamente e con buona pronuncia la lingua straniera dell'uso corrente (conversazione);

b) sia in grado di tradurre a prima vista e con un certo garbo, anche da quotidiani e periodici d'attualità, un passo dalla lingua straniera in lingua italiana ed un passo dalla lingua italiana in lingua straniera (traduzione all'impronta);

c) possiede notizie, anche soltanto sommarie, della storia, della vita e dei costumi del paese o dei paesi ai quali si riferisce la lingua straniera (civiltà).

Il colloquio orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego;

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(1090)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti di manovale in prova per il compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1975, n. 1456, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 362, avrà luogo il giorno 29 febbraio 1976, con inizio alle ore 7,30, presso i seguenti istituti scolastici di Torino:

scuola media « U. Foscolo », via Piazzi, 57;

scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94;

istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via P. Braccini, 11;

scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42.

(1234)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in fisica.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in fisica, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1975, n. 775, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 87, avranno luogo a Roma, alle ore 8 dei giorni 26 e 27 febbraio 1967, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(1235)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali per il compartimento di Verona nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1975 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1974, n. 6928, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Verona, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621.

(1163)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquantanove posti nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 10 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 80, foglio n. 220, con cui è stato bandito un concorso pubblico, per titoli, a cinquantanove posti nella qualifica iniziale del personale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali di cui sessantaquattro posti per fattorini in prova e tredici posti per autisti in prova;

Veduto il decreto ministeriale 4 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1975, registro n. 4, foglio n. 226, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Veduta l'unita lettera del 29 ottobre 1975 con cui la bibliotecaria principale dott.ssa Corcanego Marta chiede di essere esonerata per motivi di lavoro e di salute, dall'incarico di componente la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Considerata la necessità di nominare un altro componente in sostituzione della predetta funzionaria;

Decreta:

La dott.ssa Marzulli Livia nata Borghetti, bibliotecaria principale nel ruolo del personale direttivo presso la biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, è chiamata a far parte della commissione giudicatrice del concorso pubblico a cinquantanove posti nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubblbiche statali in sostituzione della dott.ssa Corcanego Marta rinunciataria per motivi di lavoro e di salute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 244

(959)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

All'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 28 ottobre 1974, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici periferici della regione Lombardia, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 27 settembre 1975, alla pag. 8, dove è scritto: « La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo *a Milano* », leggasi: « La prova di cui al precedente art. 8 avrà luogo *a Varese* ».

(1003)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI VARZI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Varzi (Pavia) - tel. 52374.

(1210)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. ZONCHELLO » DI NUORO

Concorso a due posti di assistente tisiologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 novembre 1975, n. 113, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro, piazza Sardegna, 3 - tel. 32121-2-36294 (int. 24).

(1223)

OSPEDALE CIVILE DI JESOLO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio autonomo di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio autonomo di pronto soccorso;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di medicina generale con annessa sezione di pediatria;

due posti di assistente della divisione sanatoriale climatica con annessa sezione di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Jesolo (Venezia), via Levantina, 104 - tel. 92505.

(1209)

OSPEDALE «S. ANTONIO ABATE» DI GALLARATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di cardiologia con unità coronarica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di cardiologia con unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gallarate (Varese).

(1217)

OSPEDALE «A. M. SGOBBA» DI NOCI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione commissariale 11 luglio 1975, n. 295, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti richiesti dal bando, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noci (Bari).

(1218)

OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA E LONATO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 dicembre 1975, n. 230, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Desenzano del Garda (Brescia).

(1216)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

sette posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

sette posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente di cardioreumatologia;

quattro posti di assistente di anestesia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(1212)

OSPEDALE CIVILE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MANFREDONIA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 dicembre 1975, n. 828, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione, indetto con deliberazione 17 luglio 1975, n. 394.

Il numero dei posti è elevato da uno a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 28 febbraio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(1214)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorso ad un posto di aiuto di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(1215)

OSPEDALE « SANTO SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 novembre 1975, n. 362, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;
due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente della divisione di pediatria;
tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
due posti di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;
un posto di assistente della sezione autonoma di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria), viale Giolitti, 2 - telefono 0142/4881-71621.

(1219)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari), largo S. Veneziani, 21 - tel. 743781.

(1211)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente del laboratorio per analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiavenna (Sondrio) - tel. 32666-7-8-9.

(1220)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 ottobre 1975, n. 311, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di aiuto ortopedico-traumatologo;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente cardiologo;
un posto di assistente dermatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena, corso O. Scassi, 1 - tel. 4102.

(1213)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 dicembre 1975, n. 238, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti - tel. 2574-4663-65291-2-3-4.

(1222)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 dicembre 1975, n. 1377, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo), viale Risorgimento.

(1221)

OSPEDALE DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Revoca parziale di concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 dicembre 1975, n. 113/1975, sono revocati i pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo) - tel. 0363/90555 - 90995.

(1252)

OSPEDALE «D. GIAMBONI» DI EDOLO

Concorso ad un posto di assistente della sezione aggregata di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione aggregata di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(1253)

OSPEDALE CIVILE «S. LUCIA» DI RECANATI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recanati (Macerata), piazza Andrea da Recanati.

(1242)

OSPEDALE CIVILE «S. ZENONE» DI AVIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 18 novembre 1975, numeri 798, 799, 800, 801, 12 dicembre 1975, numeri 912, 915, 916, 918, 936 e 30 dicembre 1975, n. 1016, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

tre posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(1243)

OSPEDALE «F. VENEZIALE» DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(1244)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso il centro « S. Chiara » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 23 febbraio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento, via Gocciadoro, 82.

(1332)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1975, n. **11.**

Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 15 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DEI COMUNI DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Art. 1.

I comuni della Regione devono disciplinare l'ordinamento del proprio personale con regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, osservando le norme di principio in essa contenute.

Restano fermi i principi stabiliti dalle leggi vigenti, concernenti le materie disciplinate dalla presente legge, purchè compatibili con la stessa.

Art. 2.

L'organico del personale dipendente dai comuni comprende un ruolo unico, distinto in qualifiche funzionali da determinarsi sulla base delle funzioni e mansioni svolte.

Art. 3.

Al regolamento del personale devono essere allegate le tabelle dei posti di organico, corrispondenti alle qualifiche funzionali ed ai relativi livelli retributivi.

Art. 4.

L'assunzione del personale avviene:

a) mediante concorso pubblico per titoli ed esami per i dipendenti destinati ad esercitare funzioni impiegatizie;

b) mediante chiamata diretta per il personale destinato ad espletare mansioni non impiegatizie;

c) mediante contratto a tempo determinato, esclusa ogni possibilità di proroga, nei casi di esigenze eccezionali e straordinare;

d) per particolari qualifiche potrà essere prevista l'assunzione per concorso pubblico per titoli e colloquio.

E' data facoltà ai comuni di prevedere nei propri regolamenti la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei, per un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa, per la copertura dei posti resisi nel frattempo vacanti.

I concorsi per la copertura dei posti che si renderanno vacanti entro una data certa, potranno essere banditi con sei mesi di anticipo rispetto alla data stessa.

Art. 5.

Al personale, assunto ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 4, è corrisposto il trattamento economico, corrispondente a quello in vigore per il personale di ruolo nella qualifica iniziale, che svolge funzioni o mansioni analoghe.

In caso di assunzione ad orario ridotto, il compenso viene rapportato alle ore giornaliere effettivamente svolte, fatta eccezione per le quote di aggiunta di famiglia e per l'indennità integrativa, che vanno corrisposte per intero, semprechè tali emolumenti non vengano già corrisposti in relazione ad altri rapporti di lavoro.

Art. 6.

La composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici per l'assunzione del personale dovrà essere predeterminata nel numero dei componenti e nelle qualifiche che questi dovranno rivestire, garantendo in ogni caso una adeguata rappresentanza sindacale.

Per i comuni della provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale è rappresentata nei consigli comunali.

Art. 7.

Nei concorsi per titoli la commissione giudicatrice deve innanzitutto stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei titoli e successivamente procedere alla valutazione dei titoli dei singoli candidati.

Nei concorsi per titoli ed esami le prove d'esame debbono seguire la valutazione dei titoli.

Art. 8.

Nei concorsi per esame il diario delle prove scritte deve essere comunicato a ciascun candidato almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e la data delle prove orali, per i candidati ammessi, almeno venti giorni prima.

Art. 9.

I regolamenti organici, nello stabilire le norme che disciplinano lo svolgimento dei concorsi, non possono consentire l'esclusione dal concorso se non per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato.

Art. 10.

Possono accedere agli impieghi dei comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti messi a concorso, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti, generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le diverse prescrizioni di legge. I comuni possono prevedere nel loro regolamento che si prescinda dal limite massimo di età per gli impiegati di ruolo dello Stato e degli altri enti pubblici;

3) idoneità fisica all'impiego.

Le amministrazioni comunali devono sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ed i dipendenti da assumere per chiamata.

Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna qualifica è stabilito dal successivo art. 13.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, coloro che siano destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che si trovano in posizione di incompatibilità prevista dalla vigenti leggi.

I requisiti, prescritti dai rispettivi regolamenti comunali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

Nel bando di concorso saranno altresì stabilite le materie d'esame da far sostenere ai candidati.

Vanno osservate le precedenze e preferenze previste dalle leggi dello Stato.

Art. 11.

Per essere assunti in servizio nei comuni della provincia di Bolzano è necessario avere una conoscenza delle lingue italiana e tedesca adeguata al servizio.

L'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca è fatto a mezzo di esame scritto ed orale per gli impiegati e solo orale per il personale non impiegatizio. Il giudizio sulla conoscenza delle due lingue è dato da un'apposita commissione nominata per ogni legislatura dal consiglio comunale, presieduta da un funzionario della provincia, avente qualifica non inferiore a direttore di sezione e comunque non inferiore a quella prevista per il posto da ricoprire, e composta da un insegnante laureato di scuola media di lingua italiana e da un insegnante laureato di scuola media di lingua tedesca, scelti tra terne di insegnanti laureati bilingui proposti dalle rispettive intendenze scolastiche provinciali. Fungerà da segretario della commissione il segretario comunale.

Per la nomina a impiegato dei comuni ove si parla ladino, la conoscenza di tale lingua è titolo di preferenza per l'assunzione.

La conoscenza adeguata del ladino viene accertata dall'intendente scolastico per la scuola delle località ladine.

Art. 12.

Per essere ammessi a concorsi per posti nei comuni della provincia di Bolzano, i candidati debbono dichiarere nella domanda di ammissione l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, precisando in quale tra le due lingue italiana e tedesca intendono sostenere le prove di esame.

In caso di contrasto, l'appartenenza al gruppo linguistico italiano, tedesco e ladino, risulterà dalla dichiarazione resa nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione; a tal fine l'Istituto centrale di statistica fornisce, a norma dell'art. 15 della legge statale 11 marzo 1972, n. 118, l'informazione sulla dichiarazione resa dai richiedenti.

Art. 13.

Per la partecipazione ai concorsi per dipendenti comunali sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea per le qualifiche, le cui funzioni richiedono una preparazione universitaria;

b) diploma di scuola media superiore per le qualifiche, le cui funzioni richiedono una preparazione scolastica di tipo medio superiore;

c) licenza di scuola media inferiore per le qualifiche impiegatizie che non richiedono una particolare preparazione;

d) attestazione di avere assolto la scuola dell'obbligo ed eventuale qualificazione di mestiere per le qualifiche non impiegatizie.

I comuni riservano un certo numero di posti dell'organico della qualifica immediatamente superiore ai dipendenti aventi non meno di quattro anni di servizio di ruolo nella qualifica di appartenenza, anche sprovvisti del titolo di studio per accedere alla qualifica superiore. In tal caso il passaggio alla qualifica avviene per esame.

La composizione della commissione giudicatrice per i detti concorsi è disciplinata nel regolamento organico di ciascun comune, il quale dovrà tener conto dell'importanza del posto messo a concorso.

Per i comuni della provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale è reppresentata nei singoli consigli comunali.

Art 14.

Il periodo di prova per i dipendenti, assunti a sensi delle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 4, non può essere inferiore a sei mesi ne superiore a dodici mesi di servizio effettivamente prestato.

Art. 15.

Il personale assunto in prova, deve prestare davanti al capo dell'amministrazione la promessa solenne e il personale, che abbia conseguito la stabilità, il giuramento.

Art. 16.

Il regolamento organico dei comuni deve prevedere norme relative ai doveri e diritti dei dipendenti ed in particolare a:

a) obbligo di residenza;
b) comportamento in servizio;
c) segreto d'ufficio;
d) diritti sindacali;
e) doveri e limiti dei doveri verso i superiori;
f) responsabilità verso l'amministrazione e verso terzi.

Il consiglio comunale può, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento del servizio, consentire deroga all'obbligo di cui al punto *a*).

Art. 17.

In materia di sanzioni, ferma restando la competenza degli organi comunali, il regolamento organico dei comuni deve adeguarsi alla normativa vigente.

I regolamenti comunali dovranno stabilire la composizione della commissione di disciplina per i procedimenti disciplinari.

Di essa dovrà far parte un magistrato amministrativo o ordinario o un funzionario della rispettiva provincia, avente grado non inferiore a direttore di divisione.

La costituzione della commissione dovrà essere predeterminata all'inizio di ogni anno.

Art 18.

Le punizioni disciplinari devono essere inflitte con provvedimento motivato, dopo che siano stati contestati all'incolpato preventivamente e per iscritto gli addebiti e che sia decorso il termine prefissato per le eventuali discolpe.

In ogni fase del procedimento disciplinare il dipendente deferito ha diritto alla difesa mediante persona di sua fiducia.

Art. 19.

I regolamenti comunali dovranno disciplinare la sospensione cautelativa, sia in pendenza di procedimento disciplinare che in pendenza di giudizio penale, la prima delle quali non dovrà superare i sei mesi.

Dovranno altresì specificare le pene, le quali danno luogo alla destituzione senza che occorra fare ricorso alla procedura disciplinare e dovranno stabilire l'incidenza delle sanzioni disciplinari sulla progressione economica e sulle promozioni.

Dovrà essere stabilito che i posti divenuti liberi per licenziamento, dispensa o decadenza del titolare non possono essere messi a concorso nè definitivamente occupati sino a che il provvedimento diventi inoppugnabile per decorrenza dei termini per ricorrere, ovvero sia confermato in sede giurisdizionale.

Art. 20.

Il regolamento organico dovrà prevedere una idonea normativa per la valutazione del servizio prestato da ciascun impiegato. Tale valutazione, che sarà collegata con la progressione economica, dovrà essere annuale.

Art. 21.

L'orario di lavoro per tutto il personale dipendente è di quaranta ore settimanali.

Il lavoro prestato per turni festivi o notturni è retribuito con un aumento minimo del venti per cento rispetto alla retribuzione normale.

Art. 22.

Il lavoro eccedente il normale orario di servizio, se preventivamente autorizzato, è compensato mediante una indennità di lavoro straordinario, ragguagliata ad ora e maggiorato per lavoro straordinario notturno o festivo.

Art. 23.

Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito, non rinunciabile, non inferiore a ventisei giorni lavorativi secondo il calendario civile, da usufruire possibilmente in un solo periodo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 24.

I comuni devono disciplinare nel proprio regolamento lo istituto dell'aspettativa per servizio militare, per cause di provata infermità e per giustificati motivi familiari, nonchè la durata massima e il relativo trattamento economico.

L'anzianità relativa al tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare di leva o per richiamo deve essere computata integralmente a tutti gli effetti.

I comuni devono disciplinare nel loro regolamento il congedo straordinario.

Per il personale femminile coniugato o con prole, che abbia una anzianità minima di quindici anni utili a pensione, i comuni possono prevedere su domanda il collocamento in aspettativa fuori organico, senza assegni, con il mantenimento dell'iscrizione previdenziale ed assistenziale fino al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile.

In tal caso, i comuni assumono a loro carico gli oneri assistenziali e previdenziali di loro spettanza. Il personale collocato in tale aspettativa non potrà essere riammesso in servizio.

Art. 25.

La cessazione dal servizio avviene:

a) per dimissioni volontarie in qualsiasi tempo. Esse si intendono tacitamente accettate, se entro trenta giorni l'amministrazione non avrà comunicato al dipendente dimissionario l'accettazione delle dimissioni;

b) per soppressione di posti in organico. In tal caso, e sempre che l'impiegato non trovi idonea sistemazione presso un ente pubblico, gli emolumenti in godimento devono essere corrisposti per due anni;

c) quando sia raggiunto il limite di età espressamente previsto dal regolamento;

d) quando siano compiuti i quaranta anni di servizio utile a pensione;

e) per motivi disciplinari;

f) per decadenza dovuta a perdita della cittadinanza italiana, mancata riassunzione del servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissato, conseguimento dell'impiego mediante produzione di documenti falsi;

g) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica, incapacità professionale e insufficiente rendimento;

h) per destituzione.

I comuni debbono prevedere nel regolamento organico la concessione al personale dipendente, che cessa dal servizio con diritto a pensione, un anticipo mensile pari agli 8/10 dell'ammontare presunto della pensione, con rivalsa sull'istituto previdenziale all'atto della liquidazione della pensione stessa.

Art. 26.

I regolamenti comunali dovranno disciplinare gli effetti economici di ciascuna specie di cessazione dal servizio.

Art. 27.

I comuni debbono prevedere nel regolamento organico la concessione di un equo indennizzo al dipendente, il quale per causa di servizio abbia perduto in tutto o in parte la sua capacità lavorativa, nonchè la concessione al personale, che cessa dal servizio per qualunque causa, di una indennità di buonuscita in base alla vigente legislazione in materia.

Art. 28.

Gli stipendi del personale dovranno essere determinati in base alle condizioni economiche locali, alla natura e all'importanza del servizio e alla giusta proporzione tra il trattamento economico delle varie qualifiche, tenendo conto che lo stipendio del segretario comunale deve essere più elevato di qualsiasi altro stipendio del personale del comune.

Spetterà ai regolamenti comunali, seguendo i criteri di cui al comma precedente, stabilire il trattamento economico iniziale spettante alle diverse qualifiche e la progressione economica della retribuzione, sulla base degli accordi stipulati dalle organizzazioni rappresentative dei comuni delle provincie di Trento e di Bolzano con le organizzazioni sindacali provinciali del personale dei comuni.

Art. 29.

I regolamenti comunali disciplinano il passaggio alla qualifica superiore mediante sistemi di promozione, che consentano il passaggio ai gradi più elevati dei dipendenti maggiormente meritevoli.

Art. 30.

I comuni non possono modificare in danno dei dipendenti che abbiano conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto.

Art. 31.

In sede di prima applicazione della presente legge le qualifiche e le retribuzioni dei dipendenti saranno determinate sulla base delle funzioni svolte, tenendo conto delle procedure previste dagli accordi nazionali e locali di categoria.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI

Art. 32.

Il segretario comunale è il funzionario più elevato del comune, presenzia alle riunioni del consiglio e della giunta e ne redige i verbali, apponendovi la sua firma, roga i contratti nell'interesse del comune, autentica e rilasciata copia degli atti, cura lo aspetto giuridico degli affari di competenza del comune e ne riferisce al sindaco, dirige gli uffici comunali e risponde del loro buon andamento, cura la pubblicazione delle deliberazioni ed il loro invio agli organi che debbono pronunciarsi su di esse. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti e adempie ai compiti affidatigli caso per caso con delibera degli organi elettivi del comune.

Art. 33.

Ciascun comune o consorzio dei comuni della Regione deve istituire nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale determinando la qualifica da attribuirgli, secondo quanto stabilito nella tabella *A* allegata alla presente legge.

I consorzi non potranno essere costituiti da più di due comuni, qualora nel loro complesso la popolazione superi i mille abitanti.

Per i comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni consorziati ed al segretario spetta, oltre ai normali emolumenti, una retribuzione mensile di un quarto dello stipendio più il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei comuni consorziati.

Art. 34.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione, ciascun comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della qualifica del posto di segretario, il quale passerà automaticamente alla classe che gli compete in base alla nuova classifica.

Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, si procede alla revisione della classificazione dei comuni con decreto del presidente della giunta regionale, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento ai dati statistici.

Art. 35.

Si applicano ai segretari comunali le norme del titolo I che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti.

Art. 36.

L'assunzione in ruolo dei segretari di quarta classe è deliberata, per ciascun comune, dal consiglio comunale e, per i consorzi, dall'assemblea consorziale, a seguito di apposito concorso per titoli, la cui disciplina dovrà essere stabilita dai regolamenti comunali.

Potranno partecipare al concorso i segretari comunali in servizio e i cittadini italiani i quali abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano superato i 35 anni, salvo le eccezioni di legge, i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiegato comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano a norma dell'articolo seguente.

Art. 37.

Le giunte provinciali di Trento e Bolzano dovrannno indire ogni biennio, possibilmente al termine del corso teorico-pratico e del periodo di esperimento di cui all'articolo seguente, un esame per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale al quale potranno partecipare gli aspiranti muniti di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche.

Le commissioni provinciali cui spetterà di accertare la idoneità alle funzioni di segretario comunale saranno composte:

1) dal presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige e dal presidente della sezione autonoma per la provincia di Bolzano o da un loro delegato, rispettivamente per le provincie di Trento e Bolzano, quale presidente;

2) da tre esperti in materia amministrativa, scelti dalla giunta provinciale, tra i quali possibilmente un professore ordinario di diritto amministrativo o di disciplina affine di una università;

3) da un segretario comunale di comune di terza classe, scelto dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria di ciascuna provincia.

Un funzionario della provincia, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

La composizione della commissione giudicatrice per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in quel consiglio provinciale.

Art. 38.

Le giunte provinciali di Trento e Bolzano, per delega della Regione, organizzeranno ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano di adeguate strutture e diano garanzia di espletarli in maniera soddisfacente,

sotto la loro sorveglianza, distinti corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale, ai quali potranno partecipare i cittadini italiani residenti nella Regione, che siano in possesso dei requisiti per poter partecipare all'esame per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Al corso organizzato dalla giunta provinciale di Bolzano, potranno partecipare solo i cittadini che conoscono adeguatamente le lingue italiana e tedesca.

L'onere relativo sarà a carico della Regione.

Prima dell'inizio dei corsi le provincie invieranno, per l'approvazione, alla giunta regionale i relativi preventivi di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dalle provincie, sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione.

In deroga al disposto di cui al comma precedente, sono ammesse al rimborso anche le spese del corso organizzato dalla giunta provinciale di Bolzano su autorizzazione della giunta regionale in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

Lo svolgimento del corso dovrà prevedere almeno quattrocento ore di insegnamento teorico-pratico nelle materie di cui all'allegata tabella *B*.

I partecipanti al corso dovranno effettuare un periodo di esperimento pratico della durata di due mesi in un comune della provincia, scelto dalla giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati.

Art. 40.

Alla fine del corso e dell'esperimento la giunta provinciale, sentita la direzione del corso ed il sindaco del comune ove i partecipanti avranno espletato l'esperimento bimestrale, rilascerà a ciascun partecipante, che ne sia meritevole, una certificazione, da cui dovrà risultare che egli ha frequentato con profitto il corso teorico-pratico, ottenendo la votazione in decimi che la direzione del corso gli avrà attribuito, ed ha espletato l'esperimento pratico in maniera soddisfacente.

Art. 41.

La nomina a segretario comunale nella qualifica iniziale avviene a titolo di esperimento per il periodo di dodici mesi.

Ogni segretario espleta una sola volta in tutta la sua carriera il periodo di esperimento.

Al segretario comunale di nuova nomina, che abbia prestato servizio di ruolo presso un altro comune, deve essere riconosciuto ad ogni effetto sia l'esperimento sia l'anzianità acquisita nelle funzioni di segretario comunale.

Art 42

L'esame per il conferimento delle funzioni di segretario comunale, di cui all'art. 37, dovrà constare in una prova scritta teorica e una pratica, consistente nella redazione di un atto amministrativo e di una prova orale sulle materie indicate all'allegata tabella *B*.

Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di valutazione, dieci punti per ciascuna prova.

Conseguono l'ammissione alla prova i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta almeno sei punti.

La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno sette punti.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della provincia autonoma.

La graduatoria di merito è approvata con decreto del presidente della giunta provinciale ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il certificato di idoneità alle funzioni di segretario comunale è rilasciato con la data del decreto di approvazione, di cui al precedente comma.

Art. 43.

La nomina a segretario comunale di comune di terza classe è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli, al quale possono partecipare i segretari comunali di ruolo comunale o statale in servizio presso comuni di classe terza ed i segretari comunali di ruolo comunale o statale in servizio presso comuni di classe quarta, con almeno tre anni e sei mesi di servizio effettivo giudicati sempre favorevolmente.

Art. 44.

La nomina a segretario comunale generale di seconda classe è disposta dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare oltre ai segretari generali di seconda classe dei ruoli comunale o statale, i segretari di comuni di terza classe, che alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno cinque anni di servizio effettivo di cui gli ultimi quattro giudicati favorevolmente, segretari di comuni di quarta classe, che alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica dieci anni di servizio effettivo e che negli ultimi cinque anni siano stati giudicati favorevolmente ed i vice segretari generali ed i capi ripartizione di comuni della Regione con almeno otto anni di servizio nella qualifica, i quali siano stati giudicati favorevolmente negli ultimi cinque anni.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta, concernente l'illustrazione e la redazione di un atto o provvedimento amministrativo comunale e in una prova orale, concernente la risoluzione di problemi pratici di amministrazione comunale.

Art. 45.

La nomina a segretario generale di prima classe è disposta dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli, al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di prima classe dei ruoli comunale o statale, i segretari generali di seconda classe, i quali alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno tre anni di servizio effettivo nei ruoli statale o comunale e che negli ultimi tre anni siano stati giudicati favorevolmente, nonchè i vice segretari generali di sedi di prima classe con almeno dieci anni di servizio nella qualifica, i quali siano stati giudicati favorevolmente in almeno otto anni.

Art. 46.

La commissione giudicatrice dei concorsi comunali, per la nomina a segretario generale di prima e seconda classe e di segretario di terza classe, è nominata dal consiglio comunale ed è composta:

1) dal presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige e dal presidente della sezione autonoma della provincia di Bolzano o da un loro delegato, rispettivamente per le provincie di Trento e Bolzano, quale presidente;

2) da un professore ordinario di diritto amministrativo o di materia affine o da un esperto in materia amministrativa;

3) dal sindaco o da un suo delegato;

4) da un funzionario della carriera direttiva della provincia, alla quale appartiene il comune che ha bandito il concorso, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

5) da un segretario comunale che rivesta la qualifica di segretario generale o di segretario di comune di terza classe, scelto dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria di ciascuna provincia.

Funge da segretario della commissione il segretario che regge la segreteria comunale, o un funzionario di grado non inferiore a direttore di sezione, designato dalla giunta provinciale.

Art. 47.

I regolamenti comunali debbono fare salvi i diritti e l'anzianità, acquisiti dai segretari provenienti da altri comuni.

Art. 48.

Spetterà al consiglio comunale stabilire il trattamento economico iniziale del segretario, tenendo conto delle condizioni economiche locali e dell'importanza che il servizio assume nel comune.

Il detto trattamento dovrà essere onnicomprensivo e, in sede di prima applicazione della presente legge, non potrà superare il trattamento previsto dall'allegata tabella *C*.

La progressione economica del segretario seguirà quella dei restanti impiegati comunali.

Art. 49.

Nel caso di fusione di più comuni o della costituzione di consorzi di segreterie e della conseguente soppressione in ruolo di posti di segretario comunale, i segretari di qualifica meno elevata o in caso di uguale qualifica, di minore anzianità, sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni.

Il segretario in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso compete, a carico del comune o del consorzio di segreterie di nuova costituzione, il trattamento economico in godimento ad eccezione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

Il segretario in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e di previdenza cui abbia diritto, qualora, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità, non abbia ottenuto la nomina in ruolo presso altro comune o non sia stato assunto in uffici della Regione, delle provincie e di altri enti locali.

In caso di scioglimento di un consorzio di segreteria, il segretario comunale titolare dovrà essere assunto da uno dei comuni consorziati, mantenendo grado, sviluppo di carriera ed emolumenti in godimento.

In caso di mancato accordo tra i comuni, circa l'assunzione del segretario comunale, la decisione verrà presa dalla giunta provinciale competente.

Art. 50.

Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento prolungato del segretario comunale, sempre che non sia previsto nel ruolo del comune un posto d'organico per le funzioni di vice segretario comunale, il presidente della giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta del sindaco del comune interessato, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario comunale di un comune viciniore, sentito il sindaco di questo comune, o da un segretario collocato in disponibilità a sensi del precedente articolo.

In deroga al secondo comma, dell'articolo precedente, il segretario comunale collocato in disponibilità può essere richiamato in servizio per reggenza o supplenza. In questo caso gli competono tutti gli emolumenti inerenti alla sua qualifica. Alla spesa provvede il comune di appartenenza del segretario, salvo rivalsa nei confronti di quello, presso il quale il segretario è destinato a prestare servizio.

Art. 51.

Per essere assunti in comuni della provincia di Bolzano, i segretari comunali debbono avere la piena conoscenza de le lingue italiana e tedesca.

L'accertamento della conoscenza della seconda lingua è disciplinato dagli articoli seguenti.

Per la nomina a segretario dei comuni ove si parla ladino, è richiesta anche la conoscenza del ladino.

La conoscenza del ladino viene accertata dall'intendente scolastico per la scuola delle località ladine.

Art. 52.

L'esame di idoneità alle funzioni di segretario comunale è sostenuto, per la provincia di Bolzano, nella lingua materna di ciascun candidato, salvo che un candidato non richieda di svolgerlo nella lingua non materna.

Art. 53.

La conoscenza della lingua, nella quale non si sono svolte le prove d'esame da parte dei candidati dichiarati idonei, è accertata da una commissione, composta da un funzionario della provincia con qualifica non inferiore a direttore di divisione quale presidente e da un insegnante di lingua tedesca di un istituto medio. Due componenti della commissione dovranno essere di lingua materna diversa da quella dei candidati ed uno dei componenti della lingua del candidato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della provincia.

La conoscenza della seconda lingua è accertata mediante una prova scritta ed una orale.

I segretari comunali i quali abbiano superato con esito positivo l'accertamento della conoscenza della seconda lingua, sono esonerati in futuro da qualsiasi ulteriore accertamento su tale conoscenza.

Norme transitorie

Art. 54.

Per la durata massima di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai concorsi per l'assunzione in ruolo dei segretari comunali di quarta classe della provincia di Bolzano possono partecipare anche coloro, i quali sono in possesso del titolo di studio della licenza di scuola media superiore, purchè abbiano partecipato con profitto, ai sensi dell'art. 40, al corso di preparazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'art. 38 e superato l'esame previsto dall'art. 37 della presente legge.

I candidati, i quali anche successivamente, non abbiano conseguito la laurea in una delle discipline di cui all'articolo 37, potranno espletare le loro funzioni solo in comuni che appartengono alla terza o quarta classe della provincia di Bolzano.

Art. 55.

I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle provincie di Trento e Bolzano possono, entro diciotto mesi dalla data predetta, essere trasferiti a loro domanda, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre provincie appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.

Art. 56.

Sintantochè non saranno costituiti il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, tutte le volte che la presente legge prevede la partecipazione a commissioni del presidente o di un componente del tribunale medesimo o della sezione autonoma, la partecipazione spetterà rispettivamente ai presidenti del tribunale civile di Trento e di Bolzano, o loro delegati.

Art. 57.

Ciascun comune o consorzio, entro sessanta giorni dalla data in cui avrà istituito il posto di segretario, dovrà chiedere al commissariato del Governo nella provincia il fascicolo personale del proprio segretario, dopo di che dovrà provvedere con deliberazione consiliare o consorziale ad inquadrare il segretario, ricostruendo con i nuovi livelli retributivi il trattamento economico, spettantegli per effetto dell'anzianità di servizio maturata.

Al segretario comunale, che abbia prestato servizio in comuni di classe diversa, spetterà un trattamento economico da *determinarsi sulla base dell'effettiva percorrenza di carriera* in ogni singola classe.

Copia della deliberazione dovrà essere inviata, oltre che alla giunta provinciale, al commissario del Governo e all'assessorato enti locali della Regione.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio sono da computarsi anche i periodi di servizio prestati in precedenza alle dipendenze dei comuni, da calcolarsi, per la ricostruzione della carriera, come effettuati in comuni della classe quarta.

Art. 58.

Qualora, per effetto dell'inquadramento di cui al presente articolo, al segretario spetti, con esclusione dell'eventuale corrispettivo per l'indennità di alloggio e dell'indennità di bilinguità, un trattamento economico pensionabile complessivo inferiore a quello in godimento, allo stesso è attribuita nella nuova posizione la differenza, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale.

Art. 59.

Ai segretari comunali, che già ne usufruiscono, è mantenuto il beneficio delle agevolazioni e concessioni speciali, godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie in materia di trasporto di persone. A tal fine i comuni rimborseranno agli interessati la differenza tra la spesa sostenuta per l'acquisto dei biglietti a tariffa intera e quella per la tariffa ridotta prevista per i dipendenti statali.

I segretari comunali della provincia di Bolzano, i quali godono dell'uso gratuito di un alloggio o del suo corrispettivo e dell'indennità di bilinguismo, mantengono tali benefici *ad personam*. L'indennità di bilinguismo è riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale.

Manterranno inoltre il beneficio dell'indennità di bilinguismo *ad personam* i segretari comunali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avranno superato gli esami scritti, a condizione che sostengano gli esami orali con esito favorevole. Tale indennità sarà riassorbibile a termini del comma che precede.

Art. 60.

Gli incaricati della reggenza di segreterie comunali vacanti di classe seconda, terza e quarta, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati in ruolo nella qualifica corrispondente alla classe del rispettivo comune secondo la tabella *A*, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalle norme della presente legge, ad eccezione di quelli dell'età, dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 e del possesso del diploma di laurea, previo giudizio favorevole della commissione cui spetta accertare la idoneità alle funzioni di segretario comunale di cui all'art. 37. Tale accertamento avrà luogo mediante colloquio.

Ai fini del computo dell'anzianità di cui al precedente comma, viene interamente valutato il periodo prestato in posizione di supplente a tempo pieno.

Art. 61.

I segretari comunali di ruolo, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio in segreterie comunali diverse da quelle di cui sono titolari in qualità di supplenti a tempo pieno, possono essere inquadrati nella sede presso cui prestano servizio.

Art. 62.

I segretari comunali, che. alla data di entrata in vigore della presente legge, sono comandati presso i consorzi dei bacini imbriferi montani o presso altri enti, conservano la titolarità dei comuni ove prestavano servizio al momento del distacco, fino al loro rientro nelle sedi comunali o al definitivo passaggio alla sede nella quale sono comandati e comunque non oltre il periodo di tre anni.

Art. 63.

In sede di prima applicazione della presente legge, il servizio effettivo nei ruoli statali o comunali di cui all'art. 45, viene ridotto da tre anni a due anni.

Sono ammessi inoltre a partecipare al concorso, i vice segretari generali, in servizio in sedi di prima classe in qualità di reggenti da almeno sei mesi.

Art. 64.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai concorsi per sedi di seconda classe potranno partecipare i vice segretari generali, cui spetta l'effettiva sostituzione del segretario, che abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo di ruolo nell'anzidetta qualifica e siano attualmente incaricati della reggenza di sedi vacanti di seconda classe.

Art. 65.

In deroga al disposto di cui all'art. 39, il periodo di esperimento pratico per i frequentanti il corso indetto dalla provincia di Bolzano, ed in corso di espletamento, è ridotto ad un mese.

Art. 66.

La giunta regionale è autorizzata ad emanare un regolamento di esecuzione, relativamente alle norme del titolo II, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 67.

Gli effetti economici di cui al titolo II della presente legge decorrono dal 1° settembre 1975.

Art. 68.

L'onere per l'organizzazione dei corsi di cui all'art. 38, è previsto in lire 50 milioni in ragione d'anno.

All'onere di lire 40 milioni, previsto per il 1975, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Al maggiore onere di lire 10 milioni, previsto per gli esercizi successivi rispetto all'esercizio 1975, si farà fronte con una aliquota della maggiore entrata relativa alla somma dovuta alla Regione in luogo della compartecipazione al gettito della soppressa imposta generale sull'entrata.

Art. 69.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 dicembre 1975

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

TABELLA *A*

CLASSIFICA DEI COMUNI O DEI CONSORZI DI COMUNI AGLI EFFETTI DELLA QUALIFICA DA ATTRIBUIRE AI SEGRETARI.

Con popolazione oltre 65 mila abitanti: segretario generale di prima classe;

Con popolazione da 10 mila a 65 mila abitanti: segretario generale di seconda classe;

Con popolazione da 2 mila a 10 mila abitanti: comuni di terza classe: segretario comunale di comuni di terza classe;

Con popolazione non superiore a 2 mila abitanti: comuni di quarta classe: segretario di quarta classe.

TABELLA *B*

1) Diritto costituzionale;
2) Diritto amministrativo;
3) Principi di diritto civile;
4) Princìpi di diritto penale (libro I e II - Titolo II e VII);
5) Principi di economia politica;
6) Diritto del lavoro e legislazione sociale;
7) Ragioneria e finanza locale;
8) Ordinamento regionale con particolare riguardo all'ordinamento del Trentino-Alto Adige;
9) Tecnica amministrativa;
10) Leggi e regolamenti speciali;
11) Elementi di statistica;
12) Esercitazioni pratiche;
13) Elementi dell'ordinamento urbanistico in vigore nelle provincie di Trento e di Bolzano.

TABELLA *C*

TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE ONNICOMPRENSIVO DEI SEGRETARI COMUNALI

Classe comune	Qualifica dei segretari comunali	Trattamento economico
IV	Segretario comunale	3.750.000
III	Segretario comunale	4.500.000
II	Segretario generale di seconda classe	6.000.000
I	Segretario generale di prima classe	8.100.000

(798)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760310)